

Norme & Tributi

Mini contratti, 300 milioni per la filiera dell'automotive

Incentivi

La misura punta a finanziare investimenti innovativi e di riconversione del settore

Il 40% delle risorse stanziare sarà destinato a progetti realizzati nel Mezzogiorno

Roberto Lenzi

Mini contratti di sviluppo, si riparte con una dotazione di 300 milioni (prevista dal decreto ministeriale 11 agosto 2026 e incrementabile con ulteriori risorse) e un'apertura anche al Centro-Nord. Il nuovo intervento è destinato a finanziare investimenti produttivi per l'innovazione e la riconversione del settore *automotive* con programmi compresi tra cinque e venti milioni.

Le domande possono essere presentate anche da aggregazioni di imprese con un massimo di cinque realtà imprenditoriali. Sono ammessi investimenti in componenti e tecnologie per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura. Ai programmi di investimento potranno essere affiancati anche progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione del personale.

Distribuzione delle risorse

Per i primi sei mesi dall'apertura dello sportello, il 60 per cento dei fondi sarà riservato alle iniziative delle piccole e medie imprese e, all'interno di questa quota, il 25 per cento alle micro e piccole imprese. Un altro 40 per cento spetterà poi agli investimenti realiz-

zati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Non solo: sono previste anche riserve del 10 per cento per le imprese con rating di legalità e del 10 per cento per quelle provviste di certificazione della parità di genere.

Interventi agevolabili

Possono accedere agli incentivi le imprese della filiera *automotive* di tutte le dimensioni che intendono realizzare investimenti in Italia. La misura comprende investimenti volti a sviluppo, ingegnerizzazione, *testing* e produzione di nuovi veicoli e altre soluzioni di mobilità, nonché sistemi di alimentazione e di propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo, minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dalle normative comunitarie.

Sono agevolabili anche interventi di diversificazione e riconversione verso tecnologie strategiche ad alta intensità di ricerca e sviluppo e attività di progettazione, ingegnerizzazione, produzione, assemblaggio, trasformazione, *remanufacturing* e manutenzione avanzata di veicoli, componenti, sistemi e tecnologie.

Restano fuori dal perimetro delle agevolazioni le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita.

Gli interventi ammissibili possono riguardare la creazione di una nuova unità produttiva, l'am-

I programmi potranno essere predisposti anche congiuntamente da un massimo di cinque imprese

pliamento o la riconversione di stabilimenti esistenti, la ristrutturazione dei processi produttivi e, a determinate condizioni, l'acquisizione di unità produttive chiuse o che sarebbero destinate alla chiusura. I programmi possono essere realizzati anche congiuntamente da un massimo di cinque imprese. E l'investimento complessivo deve essere almeno di 5 milioni e inferiore a 20 milioni; nei progetti congiunti la quota riferibile a ciascuna impresa non può essere inferiore a 1,5 milioni.

Tra le spese ammissibili rientrano terreni e relative sistemazioni, opere murarie, macchinari, impianti e attrezzature nuovi, software, brevetti, licenze e *know-how*. Il programma produttivo può essere accompagnato da attività di formazione del personale, entro il limite del 10 per cento dell'investimento, e da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Le agevolazioni saranno concesse attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Nel rispetto delle discipline applicabili, il sostegno totale potrà arrivare fino al 75 per cento delle spese. Il finanziamento agevolato potrà avere durata massima di dieci anni, oltre al periodo di utilizzo e di preammortamento.

Sportello e iter di accesso

Per conoscere la data di apertura dello sportello bisognerà attendere un successivo provvedimento che stabilirà termini e modalità di presentazione delle richieste.

Un elemento da tenere in considerazione è il meccanismo di accesso: le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e le agevolazioni saranno riconosciute nei limiti delle risorse disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Anm: rischio incostituzionalità per la nuova legittima difesa

Penale

Per l'Associazione magistrati sarebbe legale una reazione sproporzionata al pericolo

L'Anm frena sulle proposte di riforma della legittima difesa. Il vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati Marcello De Chiara è intervenuto ieri in audizione alla commissione Giustizia del Senato, chiamata a esaminare tre distinti disegni di legge in materia di sospensione condizionale della pena, responsabilità civile e legittima difesa.

L'attenzione si è concentrata sul disegno di legge che introduce un nuovo quinto comma all'articolo 52 del Codice penale. Il testo prevede la non punibilità di qualsiasi reazione della vittima in presenza di un'aggressione a mano armata, commessa in un'abitazione privata o nella sede di un'attività commerciale o professionale, a condizione che la reazione sia immediata. Una formulazione che, secondo De Chiara, allarga in modo significativo i confini tradizionali della legittima difesa domiciliare, fino a comprendere anche reazioni poste in essere quando il pericolo è ormai cessato, perché l'aggressore si è allontanato o è addirittura in fuga.

Il punto più delicato riguarda il rapporto con l'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto alla vita

e ammette il ricorso alla forza solo quando «assolutamente necessario». La giurisprudenza europea, ha ricordato il vicepresidente Anm, ha costantemente richiesto che la reazione sia proporzionata al pericolo concreto. Un eventuale contrasto potrebbe esporre la nuova disposizione al sindacato della Corte costituzionale, oltre a sollevare dubbi di compatibilità con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.

A preoccupare l'Anm è soprattutto la previsione che esclude la punibilità indipendentemente dalla finalità difensiva della condotta.

Per De Chiara «il contrasto con la formulazione letterale dell'articolo 2 è evidente e una simile scelta difficilmente potrebbe ritenersi compatibile con il parametro europeo».

L'audizione ha messo in luce anche altri profili critici: l'indeterminatezza della formula «aggressione a mano armata», che non specifica quale tipo di arma renda legittima la reazione, e il rischio che la non punibilità finisca per coprire anche condotte rivolte contro persone diverse dall'autore dell'aggressione.

—G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRISI D'IMPRESA

Impugnazioni, cambia il contributo

Ai procedimenti disciplinati dall'articolo 51 del Codice della crisi d'impresa (impugnazioni contro l'omologazione del concordato preventivo, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, gli accordi di ristrutturazione e l'apertura della liquidazione giudiziale) deve essere applicato il contributo unificato determinato in base al criterio del valore indeterminabile della domanda, con la maggioranza prevista per i giudizi di impugnazione. Lo chiarisce la circolare del 23 settembre del dipartimento per gli Affari di giustizia di via Arenula. Il giudizio previsto dall'articolo 51

si caratterizza come «procedimento di natura impugnatoria devoluto al giudice superiore, che mutua dai giudizi di primo grado la natura di processo a cognizione piena, è destinato a concludersi con provvedimenti idonei al giudicato, ma è governato da regole di specialità, tipiche della materia concorsuale». La circolare precisa infine che il nuovo orientamento potrà trovare applicazione solo ai procedimenti di nuova iscrizione successiva alla diramazione, «anche a tutela dell'affidamento del contribuente sul buon esito del pagamento già effettuato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECUPERO CREDITI, ONLINE

LE LINEE GUIDA DEL GARANTE

È online il nuovo vademecum «Privacy e recupero crediti», una guida per aiutare imprese specializzate nel recupero

crediti, banche, finanziarie, società telefoniche o energetiche a tutelare i diritti dei cittadini. Come specificato anche dal Garante privacy il documento ribadisce la necessità di un equilibrio

tra interesse del creditore al recupero delle somme e tutela della riservatezza del debitore. Tra i temi oggetto di chiarimento i limiti di competenza dell'Authority e le prassi lecite e illecite.

Comunicazioni oggettive, più attenzione ai dati trasmessi

Antiriciclaggio

Uif chiede l'adeguamento delle procedure dal 1° gennaio 2027

Valerio Vallefucio

L'Unità di informazione finanziaria (Uif) ha richiamato gli intermediari sulle comunicazioni oggettive a una maggiore attenzione alla qualità dei dati. Con il comunicato del 29 settembre 2026 la Uif, riscontrati dati non conformi, aggiorna le Faq e chiede di adeguare le procedure delle operazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2027. Non cambiano le soglie, ma si precisano le indicazioni operative.

Resta fermo l'impianto delle istruzioni Uif del 28 marzo 2019, ex articolo 47, Dlgs 231/2007. Banche, Poste, istituti di pagamento e Imel comunicano mensilmente operazioni in contante pari o superiori a 10mila euro, computando quelle di almeno mille euro riferibili allo stesso cliente o esecutore. È un obbligo oggettivo, distinto dalla Sos e indipendente dal sospetto.

Le due comunicazioni seguono logiche diverse: la prima scatta al superamento delle soglie, la Sos presuppone il sospetto. Le istruzioni 2019 prevedono che la comunicazione oggettiva possa escludere la Sos sulla stessa operazione se non emergono ulteriori elementi di un'operatività complessivamente sospetta. Non è, però, una sostituzione generalizzata: se sussistono autonomi elementi di sospetto la Sos resta dovuta e, viceversa, non esonera dalla comunicazione oggettiva. Il dato quantitativo non è presunzione di sospetto.

Primo chiarimento: il luogo dell'operazione è quello in cui il contante viene materialmente versato o prelevato, non la filiale del rapporto o il luogo di contabilizzazione. Vale anche per Atm, gestori esternalizzati e casseforti intelligenti presso i clienti; l'Abicab del luogo dell'operazione va distinto da quello della filiale.

Rileva il contante virtuale: non criptovalute o moneta elettronica, ma movimenti contabilmente rappresentati come contante senza effettivo passaggio di banconote. Se a un prelievo di 1.500 euro corrispondono il versamento di mille euro su un libretto e la consegna di soli 500, rilevano questi ultimi. Due effettive movimentazioni di segno opposto non possono invece essere compensate. Il principio era già nelle Faq e la Uif aveva segnalato nei rapporti annuali l'erronea inclusione del contante virtuale: la novità 2026 è la maggiore analiticità del chiarimento e il richiamo all'adeguamento delle procedure.

La Uif segnala, inoltre, anomalie negli importi elevati per errori di classificazione o estrazione: non vanno comunicate le movimentazioni tecniche di contante tra banche non riconducibili a operazioni della clientela, anche tramite gestori esternalizzati. L'intervento è soprattutto organizzativo: algoritmi, procedure di estrazione e sistemi informatici devono tradurre correttamente le regole nei flussi Uif. Completezza e accuratezza del dato diventano parte del presidio antiriciclaggio.

Le modifiche si applicano alle operazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2027, con primo invio entro il 15 marzo 2027. In caso di gravi impedimenti l'intermediario dovrà informare via pec la Uif, indicando i tempi per superarli. Più che una nuova disciplina, il comunicato richiama alla corretta applicazione di quella esistente: la qualità dell'informazione è condizione dell'efficacia del controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assemblee societarie, nuove regole per l'utilizzo della modalità telematica

Novità operative

Per Spa e Srl collegamenti audio e video consentiti ma solo a certe condizioni

Angelo Busani

È terminata la possibilità di svolgere assemblee societarie con le modalità consentite dalla normativa emanata durante l'epidemia da Covid-19 (articolo 106, Dl 18/2020): l'ultima proroga al 30 settembre scorso era stata disposta dall'articolo 4, comma 11, del Dl 200/2025, convertito in legge 26/2026. Principalmente si trattava di poter, in ogni caso, svolgere assemblee mediante strumenti di telecomunicazione e, per le società quotate, di poter imporre il rappresentante designato. Da oggi in poi cambia, dunque, l'inquadramento di questa materia.

Le assemblee di Srl si possono in ogni caso svolgere assemblee con tutti i partecipanti (o parte di essi) non radunati in un luogo fisico, anche se lo statuto non prevede la possibilità di usare collegamenti via audio o video. Invece, per fare assemblee virtuali di Spa occorre un'apposita previsione statutaria. Ma con la precisazione che, in mancanza di questa clausola, la necessità della presenza fisica riguarda solo i soci, e non anche gli amministratori e i sindaci, i quali possono intervenire attraverso un collegamento audio o video.

Anche nel caso in cui lo statuto della Spa sia privo di una clausola che abilita l'assemblea non in presenza, è comunque lecito lo svolgimento dell'assemblea di Spa con tutti i partecipanti o parte di essi collegati via audio o video, qualora vi siano i presupposti per considerare l'assemblea stessa come totalitaria e cioè vi partecipino tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Se poi l'assemblea di Spa o di Srl viene convocata in un luogo fisico (e sia lecito il collegamento via audio o video, come sopra precisato),

in questo luogo deve necessariamente trovarsi il segretario dell'assemblea, a prescindere dal fatto che il verbale venga compilato mediante scrittura privata o che sia redatto da un notaio.

Nel luogo fisico di convocazione non deve invece trovarsi anche il presidente dell'assemblea, il quale può dirigerla da remoto, e questo anche nel caso in cui lo statuto della società (come spesso accade) imponga la presenza del presidente e del segretario nello stesso luogo; il verbale dell'assemblea, infatti, può essere redatto (e poi firmato dal presidente e dal segretario) anche dopo la chiusura dell'assemblea. E, se redatto da un notaio, può recare solo la firma di quest'ultimo, non dovendo esser firmato anche dal presidente.

Per riunirsi da remoto le Spa necessitano di una previsione statutaria. Per le Srl non è invece vincolante

In tutti i casi sopra illustrati, in cui sia lecito svolgere un'assemblea di Spa o di Srl mediante strumenti di telecomunicazione, l'avviso di convocazione (anche se lo statuto non disponga alcunché sul punto) può non indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione, ma può imporre il collegamento audio-video per chiunque intenda partecipare. A maggior ragione, è legittima una clausola statutaria secondo la quale sia consentito che, mediante una disposizione in tal senso contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee, venga prescritto che si possa partecipare solo tramite collegamento audio-video.

Infine, va ricordato che, in base all'articolo 11 della legge 21/2024, è regime il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano solo tramite il soggetto nominato come rappresentante designato dalla società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assenza dei modelli non porta alla condanna

Decreto 231

La sola mancata adozione non costituisce colpa di organizzazione

Giovanni Negri

L'assenza di modelli organizzativi non basta da sola per giustificare la condanna della società per trasgressione del decreto 231. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza della Terza sezione penale n. 34744. La Corte sottolinea come proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa, come violazione di regole cautelari, «convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli articoli 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all'art. 30 del decreto legislativo n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare

che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa».

Così, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono, presi da soli, elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Piuttosto, prosegue la Cassazione, ad assumere rilevanza sono, oltre alla «comprensione della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata")», la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due.

Si è anche precisato che l'ente risponde per fatto proprio e che, per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere verificata una «colpa di organizzazione» dell'ente, dimostrando che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA